PAG

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) (254-1060-1282-1614-2462-B)	3
Campagnoli Mario, Presidente	3, 4, 6
Bruni Francesco	5
Felissari Lino Osvaldo	4
Rabino Giovanni Battista, Relatore	3
Ricciuti Romeo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	6
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (Approvata dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) (1270-B)	6
Campagnoli Mario, Presidente	6, 7
Grilli Renato	6
Ricciuti Romeo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	7
Torchio Giuseppe, Relatore	6



La seduta comincia alle 15,45.

NEDO BARZANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Parlato, Sterpa, Stefanini ed altri, Lobianco ed altri e Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (254-1060-1282-1614-2462-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini, Binelli, Montecchi. Toma, Poli, Barzanti, Nardone, Felissari e Petrocelli; Lobianco, Andreoni, Francesco, Bortolani, Campagnoli, Ciaffi, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon e Zuech; Torchio, Martino, D'Alia e Rosini: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi », già approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1989.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data odierna, ha adottato la seguente decisione: « Nulla osta all'ulteriore *iter* della proposta di legge ».

L'onorevole Rabino ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sono trascorsi quasi sei anni da quando la Corte costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 138 del 1984 la parziale illegittimità dell'articolo 25 della legge n. 203 del 1982, nella parte in cui ammette la possibilità di convertire in affitto anche i contratti associativi agrari dei concedenti che abbiano fornito un adeguato apporto all'esercizio dell'impresa comune.

La declaratoria stessa e la necessità di definire con migliore chiarezza il contenuto di tale adeguatezza facevano presumere un rapido intervento del legislatore. Ahimé! Nonostante gli ostacoli e le difficoltà incontrate, non è venuta meno la volontà del Parlamento di predisporre le giuste soluzioni per offrire soprattutto certezza a chi da anni si dibatte in controversie pesanti e criteri idonei a definirle rapidamente.

Per la verità, all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale, non pochi erano convinti che sarebbe stato sufficiente solo l'intervento del giudice e non quello del legislatore per accertare la concreta adeguatezza dell'attività svolta dai concedenti nella conduzione dell'impresa, alla luce di quanto affermato in merito dalla stessa Corte.

La prevalente giurisprudenza nel prescindere, valutando tale adeguatezza, da altri valori costituzionalmente protetti – quale, per esempio, la tutela e la remunerazione equa del lavoro prestato dal colono e dalla sua famiglia – ha sostanzialmente vanificato l'intervento della Corte e premiato, di fatto, chi nella realtà tale remunerazione non ha mai garantito ai concessionari.

Da qui la necessità di approvare, senza modifiche, la proposta di legge nel testo licenziato dal Senato – dopo un anno dall'approvazione intervenuta nella nostra Commissione – nella seduta del 21 dicembre scorso.

Alcune perplessità, su tale conforme approvazione, potrebbero insorgere considerando che la riapertura dei termini per convertire i contratti in questione in affitto (per un periodo limitato di sei mesi), introdotta da questa Commissione nella seduta del 21 dicembre 1988, non è stata confermata dal Senato.

Tuttavia, motivi diversi, che non sto a specificare, ci consigliano, signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, di non insistere nel riproporre tale riapertura, perché in concreto si aggraverebbe la posizione dei concessionari, trascinandoli verso ulteriori controversie e non verso intese proficue con i concedenti.

Si è potuto, infatti, constatare un rinnovato interesse delle parti a protrarre il rapporto associativo anche oltre i termini indicati nell'articolo 34 della legge n. 203 del 1982 tramite la sottoscrizione di accordi in deroga ex articolo 45 della stessa legge, specie quando il concedente presta una partecipazione proficua ed attiva all'esercizio dell'impresa. Tali accordi interprofessionali sono stati presi a livello di base ed hanno indubbiamente anticipato il lavoro che il legislatore avrebbe dovuto svolgere con celerità.

Al riguardo, si fa notare che una volta introdotta nel sistema l'eccezione relativa ai contratți in cui il concedente abbia offerto adeguato apporto alla conduzione dell'impresa, si è ammesso che tali contratti rispondono ancora ad una funzione sociale rilevante, soprattutto in alcune zone del nostro paese.

In tale ottica deve essere valutato positivamente il contenuto dell'articolo 6 in-

trodotto dal Senato, che riconosce esplicitamente l'ammissibilità e la validità di accordi in deroga ex articolo 45 in ordine ai contratti agrari associativi in corso, per un prolungamento della durata degli stessi oltre i termini indicati nel citato articolo 34.

Altra integrazione apportata dal Senato riguarda il termine di due anni previsto dall'articolo 2 che è stato riferito ai due anni antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, e ciò per esigenze di uniformità con il successivo articolo 3. Ragioni sistematiche hanno, altresì, consigliato di riferire la definizione dell'adeguato apporto alla legge in esame.

La modifica non sembra inopportuna, tenendo conto del dettato dell'articolo 10, che precisa l'ambito applicativo della legge medesima esteso ai contratti in corso e alle controversie in essere, confermando, nel contempo, con maggiore chiarezza la validità degli accordi, in deroga ex articolo 45 citato, già sottoscritti.

Varie sollecitazioni abbiamo ricevuto non soltanto dalla nostra parte politica ma anche da altre affinché il provvedimento al nostro esame venga definito con celerità. Si pone quindi la necessità di chiudere rapidamente questioni che si trascinano da molto tempo. Ricordo, infatti, che durante la IX legislatura, era relatore il collega Francesco Bruni, al cui lavoro mi sono ispirato, data la competenza nella materia del collega.

In conclusione, signor presidente, invito la Commissione ad approvare il testo unificato pervenuto dall'altro ramo del Parlamento – anche se un po' in ritardo – allo scopo di evitare in futuro altre controversie di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

Lino Osvaldo FELISSARI. Signor presidente, sottolineo in primo luogo la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento in discussione, sia a causa dei ritardi registratisi, sui quali il relatore si è già soffermato, sia per garantire un punto di riferimento alla magistratura. Si tratta, infatti, di un campo nel quale si sono verificati contrasti interpretativi che hanno provocato diverse vertenze giudiziarie. La sentenza della Corte costituzionale ha chiarito solo in parte alcuni aspetti connessi a questa materia.

Il gruppo comunista preannuncia il suo voto favorevole al progetto di legge, chiedendo al contempo che siano assunti due impegni precisi. In primo luogo, è necessario che il Governo si impegni, una volta approvata la legge, a presentare il testo unico delle leggi agrarie. Per la verità, non si tratta di un'inadempienza del Governo, perché tale testo era già stato sottoposto alla nostra attenzione e si era deciso di riprendere in esame la materia successivamente alla legge fondamentale di riferimento. Una volta approvata la normativa oggi in discussione, credo saremo in grado di riesaminare il testo unico delle leggi agrarie, com'è previsto del resto dall'articolo 60 della legge n. 203.

In secondo luogo, sarebbe importante che, in carenza di un esplicito riferimento nel progetto di legge in esame, il Governo dichiarasse che la legge che stiamo per approvare ha valore interpretativo della citata legge n. 203. Ritengo questo adempimento necessario perché, in caso contrario, la legge in discussione potrebbe non assolvere al suo obiettivo principale, che è quello di dotare la magistratura di una norma dirimente nei confronti del contenzioso in atto. Se non fosse chiarito quanto ho specificato, si determinerebbe un vuoto temporale nel quale si collocherebbe tutta una serie di vertenze in sede giudiziaria che non sarebbero risolte neanche in presenza di questa legge.

Francesco BRUNI. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al testo unificato ritrasmessoci dalla IX Commissione del Senato, poiché condividiamo in pieno le osservazioni del relatore Rabino sul provvedimento in discussione. Aggiungo che, personalmente, ero maggiormente favorevole al testo approvato, in prima lettura, da questa Commissione. Lo dico con piena coscienza, affermando che in sostanza la nostra adesione al testo attuale deriva dall'esigenza di fuoriuscire da una situazione che si trascina da troppo tempo e che impone di chiudere questo argomento per consentire maggiore sicurezza nell'interpretazione della legislazione in materia.

Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, potrebbe suscitare qualche preoccupazione circa il suo carattere interpretativo. Tuttavia, ritengo che risulti abbastanza chiara la natura interpretativa del progetto di legge rispetto alla legge n. 203; infatti, l'articolo 2 richiama tale concetto, poiché determina il caso dell'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4.

Concordo con il collega Felissari circa la necessità di giungere ad un testo unico in una materia complessa come quella agraria. Una volta approvato il provvedimento oggi in discussione – che mi auguro costituisca l'ultimo di una serie di atti – non dovrebbero esserci ostacoli alla formulazione del citato testo unico.

Desidero inoltre sottolineare un'esigenza che ho già avuto modo di ricordare in sede di approvazione della legge n. 203. Mi auguro, anche in considerazione dei numerosi problemi che stanno sorgendo e che sorgeranno nell'applicazione della legge, che le parti e le grandi associazioni che tutelano i loro interessi compiano uno sforzo, per quanto riguarda la mezzadria e l'affitto, per giungere ad accordi « interprofessionali ». Sono sempre più convinto che anche in questo campo è utile concedere spazi maggiori agli accordi tra le parti al fine di risolvere i problemi esistenti, che diventeranno sempre maggiori a mano a mano che ci si avvicina alla conclusione dei

Per i motivi suddetti riconfermo l'assenso sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMEO RICCIUTI, Sottosegretario Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore, che ritiene tutte valide.

Circa la richiesta specifica di arrivare alla stesura di un testo unico in materia di contratti agrari, il Governo dichiara che intede procedere non appena sarà ultimato l'iter del provvedimento oggi all'esame della Commissione. Per quanto riguarda, invece, il valore interpretativo del provvedimento medesimo, si tratta di una dichiarazione che compete al Parlamento, poiché non è il Governo che può arrogarsi tale potere, pur ritenendo auspicabile che un chiarimento arrivi in questa direzione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Discussione della proposta di legge Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (Approvata dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) (1270-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borri, Duce, Ferrarini, Grilli, Mainardi Fava: « Tutela della denominazione di origine "prosciutto di Parma"», già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1989.

L'onorevole Torchio ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GIUSEPPE TORCHIO. Relatore. Il Senato ha introdotto poche modifiche relativa- I di parlare, dichiaro chiusa la discussione

mente alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma; la più rilevante riguarda l'inserimento di una ulteriore caratteristica merceologica all'articolo 3, che ben si inserisce nell'ottica di adeguare la normativa della denominazione di origine del prodotto in questione alle esigenze di tutela dei consumatori, (nonché di maggiore identificazione sul piano commerciale) e quindi di repressione dei fenomeni di frode che si sono manifestati nel passato a danno dei pro-

Invito pertanto i colleghi ad approvare il provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, il cui contenuto è quasi coincidente con quello relativo al prosciutto di San Daniele, provvedimento che la nostra Commissione si troverà presto a dover esaminare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

RENATO GRILLI. Condivido quanto dichiarato dal relatore circa le modifiche apportate dal Senato. Desidero solo sottolineare la necessità e l'urgenza di approvare celermente il provvedimento al nostro esame, che metterà in grado i consorzi di produzione di operare sia per il raggiungimento dell'obiettivo di una migliore commercializzazione, sia per quello di una affermazione della qualità del prodotto medesimo.

Desidero altresì ricordare che finora si sono verificate alcune inadempienze governative per quanto riguarda la nomina di alcuni membri dei consorzi di tutela: alla luce di questa considerazione si comprende quanto sia urgente una rapida approvazione del provvedimento in questione, nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Si tratta infatti di uno strumento che permetterà ai consorzi di operare al meglio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo

x legislatura — tredicesima commissione — seduta del 31 gennaio 1990

sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

Romeo RICCIUTI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è lieto di constatare la convergenza della Commissione su un provvedimento che ritiene importante per la tutela di un prodotto che rappresenta uno dei vanti dell'Italia sul mercato internazionale, provvedimento che si rende necessario anche per dare certezza ai produttori che vogliono elevare sempre di più la qualità del prosciutto di Parma.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 12 febbraio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO